



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

GB/GF/rb/at

Decreto n. 1183/2013  
Prot.n. 24582  
del 13/05/2013

**OGGETTO:** Valutazione finale nel corso di Tirocinio Formativo Attivo

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 9.12.2011, n.3330, prot. n. 55697 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n.299;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo;

**VISTA** la deliberazione del Senato Accademico Ristretto nella seduta del 4 ottobre 2011 relativa all'istituzione e attivazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010;

**VISTO** il Decreto Rettorale n. 1076-2012, prot. n.22318 del 3 maggio 2012 di approvazione della pubblicazione del bando di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado anno accademico 2011-2012;

**TENUTO CONTO** che il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2511-2008 prot. n. 23184 del 3 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, non dispone di norme specifiche relative al percorso di Tirocinio Formativo Attivo;

**CONSIDERATO** che la Nota MIUR del 28 febbraio 2013 prot. n. 549, avente per oggetto "Problematiche concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA" richiede agli Atenei di concludere i percorsi formativi entro il presente anno scolastico;

**CONSIDERATO** che al termine dell'anno di tirocinio deve svolgersi la valutazione finale complessiva, parte integrante del percorso formativo, che costituisce esame avente valore abilitante all'insegnamento e dà luogo al rilascio del diploma dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo;

**RITENUTO OPPORTUNO** di fissare delle disposizioni che disciplinino i criteri relativi allo svolgimento della suddetta valutazione finale complessiva;

## DECRETA

- Art. 1** Di approvare le disposizioni contenute nel documento “Valutazione finale nel corso di Tirocinio Formativo Attivo”, allegato al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante. Tale documento verrà portato a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.
- Art. 2** Di incaricare la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area Scienze Umane – U.O. Processi e Standard Carriere Studenti dell’ esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

**Pro Rettore Vicario**

*Prof. Giuseppe Favretto*

**IL RETTORE**

**(PROF. ALESSANDRO MAZZUCCO)**



## Valutazione finale nel corso di Tirocinio Formativo Attivo

### 1. Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano la valutazione finale complessiva che costituisce esame avente valore abilitante all'insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del diploma dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo, istituiti e attivati presso l'Ateneo ai sensi del D.M. n. 249/2010.

### 2. Criteri di ammissione all'esame finale

Sono ammessi a sostenere la prova finale del TFA i corsisti che abbiano maturato i crediti previsti dal D.M. n. 249/2010 sia mediante il superamento dei relativi esami di profitto, sia mediante lo svolgimento dell'attività di tirocinio, secondo lo schema seguente:

ATTIVITÀ	CFU
Insegnamenti di Scienze dell'Educazione	18
Tirocinio diretto e indiretto di 475 ore	19
Insegnamenti di didattiche disciplinari e laboratori pedagogico-didattici	18

Per gli esami di profitto sono previste almeno due sessioni da svolgersi al termine delle attività didattiche e comunque entro la scadenza di presentazione della domanda di ammissione all'esame finale.

Ai fini dell'ammissione all'esame finale i corsisti dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità che verranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo.

### 3. Commissione esame finale

1. La Commissione d'esame finale è composta da: tre docenti universitari che abbiano svolto attività nel corso di tirocinio formativo attivo, due tutor coordinatori (anche di classe affine, laddove ne sia stato nominato solo uno per classe di concorso) ed un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto.
2. La Commissione è nominata, su proposta dei rispettivi Consigli di corso di tirocinio, dal Direttore di Dipartimento a cui i corsi di TFA afferiscono.
3. La Commissione è presieduta da uno dei tre docenti universitari di cui al comma 1, designato dal Direttore di Dipartimento cui afferisce il TFA.
4. Nelle deliberazioni assunte, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### 4. Definizione criteri di assegnazione punteggio prova d'esame finale

1. La prova d'esame finale si compone di una valutazione dell'attività svolta durante il Tirocinio, dell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla Commissione e della discussione della Relazione finale di tirocinio.
2. Alle attività svolte durante il tirocinio diretto e indiretto saranno assegnati fino ad un massimo di 30 punti. Il punteggio viene proposto dal tutor coordinatore e assegnato dalla Commissione d'esame finale.
3. All'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla Commissione

saranno assegnati fino ad un massimo di 30 punti. Per i candidati di area linguistica una parte del colloquio potrà svolgersi nella lingua per cui il candidato si abilita. La Commissione procede all'abbinamento dei percorsi didattici ai singoli candidati tre giorni prima della giornata in cui il candidato sostiene l'esame finale, mediante pubblicazione sulla piattaforma Moodle.

4. Alla Relazione finale di tirocinio saranno assegnati fino ad un massimo di 10 punti. La Relazione finale si basa sull'esperienza di tirocinio svolta dal corsista e dovrà presentare una lunghezza pari a min. 10 e max. 30 cartelle. Per i candidati di area linguistica una parte della relazione (pari almeno al 20%) dovrà essere redatta nella lingua per cui il candidato si abilita. Il relatore dell'elaborato dovrà essere un Docente universitario che sia stato direttamente coinvolto nei corsi di indirizzo TFA, mentre la figura di correlatore sarà ricoperta dal Tutor coordinatore che ha seguito il candidato nella fase di tirocinio.
5. Il candidato dovrà consegnare due copie della relazione, di cui una in formato cartaceo e una in formato digitale, al competente ufficio amministrativo entro e non oltre tre giorni dalla data di inizio della propria sessione di esame finale.

La prova d'esame finale si intende superata con una votazione maggiore o uguale a 50/70 e permette l'acquisizione dei 5 CFU relativi (D.M. n. 249/2010, tabella 11).

### **5. Formulazione del voto complessivo di abilitazione**

La Commissione aggiunge al punteggio conseguito nella prova di esame finale il punteggio (fino ad un massimo di 30 punti) risultante dalla:

- a. media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento. Non sono inclusi nel calcolo di tale media i voti riferiti ad esami integrativi validi ai fini dell'accesso ai percorsi TFA (es. corsi singoli);
- b. media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto del corso TFA. Sono inclusi nel calcolo di tale media unicamente gli esami di profitto sostenuti nell'ambito del percorso TFA con valutazione in trentesimi. Le lodi conseguite non saranno conteggiate.

La media di cui al **punto a.** verrà parametrata a 2/3 e la media di cui al **punto b.** a 1/3.

Nel calcolo della media ponderata delle singole parti si arrotonda al secondo decimale: il punteggio complessivo derivante dalla somma delle medie di cui ai punti a. e b. verrà arrotondato al numero intero per eccesso o per difetto secondo le normali regole di arrotondamento. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

### **6. Calendario delle sessioni esame finale**

È prevista una sessione di esame finale ordinaria le cui date saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

È altresì prevista una sessione straordinaria di esame finale cui potranno accedere:

- i candidati che alla data prevista per la sessione ordinaria di esame finale non abbiano maturato i CFU necessari per l'ammissione, per cause debitamente motivate e approvate dal Consiglio di corso di Tirocinio;
- i candidati assenti giustificati che non abbiano sostenuto la prova di esame finale ordinaria. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di idonea documentazione, nell'ipotesi di malattia, maternità e caso fortuito o di forza maggiore.

Potrà essere prevista una sessione di recupero per quanti non dovessero superare l'esame finale. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.